

**Ordinanza del DFI  
sul controllo dell'importazione e del transito  
di animali e prodotti animali  
(Ordinanza sui controlli OITE)**

del 16 maggio 2007 (Stato 28 novembre 2015)

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)<sup>1</sup>,*

visti gli articoli 39 capoverso 1 e 52 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>2</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE);

visto l'articolo 7 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>3</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visti gli articoli 3 capoverso 2, 10 capoverso 5 e 15 capoverso 1 dell'ordinanza del 27 agosto 2008<sup>4</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA);

visto l'articolo 5 dell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>5</sup> concernente l'importazione di animali da compagnia,<sup>6</sup>

*ordina:*

**Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza stabilisce:

- a. da quali Paesi o regioni e da quali aziende sono autorizzati l'importazione e il transito di animali e prodotti animali;
- b. quali animali e prodotti animali sono soggetti al controllo veterinario di confine;
- c.<sup>7</sup> quali condizioni di importazione per prodotti animali provenienti da Paesi terzi valgono nel traffico turistico.

RU 2007 2717

<sup>1</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>2</sup> RS 916.443.10

<sup>3</sup> RS 916.443.12

<sup>4</sup> RS 916.443.13

<sup>5</sup> RS 916.443.14

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1619).

<sup>7</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DFI dell'8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1619).

**Art. 2** Definizioni

I termini utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell'OITE.

**Art. 3<sup>8</sup>** Condizioni di importazione e transito

<sup>1</sup> I testi normativi dell'Unione europea (UE) concernenti le condizioni di importazione e transito sono elencati nell'allegato 1.

<sup>2</sup> In mancanza di disposizioni dell'UE, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria stabilisce le condizioni di importazione e transito.<sup>9</sup>

**Art. 4** Certificati complementari

<sup>1</sup> Per l'importazione delle seguenti specie animali provenienti da Stati membri dell'UE è richiesto un certificato complementare conformemente all'allegato 11 appendice 2 dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>10</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo):<sup>11</sup>

- a. animali della specie bovina: un certificato attestante che gli animali sono indenni da IBR/IPV (cap. I B n. 6 dell'Accordo);
- b. animali della specie suina: certificato attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky (cap. I B n. 7 dell'Accordo); e
- c. gallinacci (*Galliformes*), palmipedi (*Anseriformes*) e struzioniformi (*Struthioniformes*) nonché le uova da cova di questi animali: un certificato attestante che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle (cap. IV B n. 8 dell'Accordo).

<sup>2</sup> Il rilascio del certificato complementare deve essere annotato dal veterinario ufficiale nel certificato *Traces*.

<sup>3</sup> Se gli animali provengono da Paesi terzi, occorre che il veterinario ufficiale rilasci un certificato complementare contenente le garanzie di polizia sanitaria di cui al capoverso 1. Il testo del certificato complementare è pubblicato in Internet<sup>12, 13</sup>

**Art. 5<sup>14</sup>** Controllo da parte del servizio veterinario di confine

L'obbligo di controllo da parte del servizio veterinario di confine per le partite provenienti da Paesi terzi e importate per via aerea è disciplinato dalla decisione

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 807).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del DFI dell'11 nov. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4139).  
<sup>10</sup> RS 0.916.026.81

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 807).

<sup>12</sup> www.blv.admin.ch > Temi > Affari internazionali > Importazione

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del DFI dell'11 nov. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4139).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 807).

2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007<sup>15</sup>, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE.

**Art. 5a**<sup>16</sup> Importazione e transito soggetti a oneri particolari

I prodotti animali di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a OITPA ai quali al momento dell'importazione si applicano oneri particolari secondo l'articolo 8 capoversi 2-4 OITPA sono elencati nell'allegato 3.

**Art. 5b**<sup>17</sup> Importazione nel traffico turistico

<sup>1</sup> L'importazione nel traffico turistico di prodotti animali provenienti da Paesi terzi è disciplinata dalle disposizioni dell'allegato 4.

<sup>2</sup> I prodotti importati possono essere utilizzati esclusivamente per il consumo privato.

**Art. 6** Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue.

...<sup>18</sup>

**Art. 7**<sup>19</sup>

**Art. 8** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.

<sup>15</sup> GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/31/UE, GU L 21 del 24.1.2012, pag. 1.

<sup>16</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU **2008** 4443).

<sup>17</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DFI dell'8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU **2009** 1619).

<sup>18</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2007** 2717.

<sup>19</sup> Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 31 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5273).

*Allegato I<sup>20</sup>*  
(art. 3 cpv. 1)

## Testi normativi dell'UE concernenti le condizioni di importazione e transito

### 1. Paesi terzi e regioni di Paesi terzi autorizzati

Categoria	Testo normativo dell'UE
1. artiodattili, perissodattili (senza equidae) e proboscidiati; carni fresche di animali dell'ordine artiodattili, perissodattili e proboscidiati e della famiglia equidae; api e bombi	<p>Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1;</p> <p>modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/604, GU L 100 del 17.4.2015, pag. 60.</p> <p>Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1356, GU L 209 del 6.8.2015, pag. 5.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1338, GU L 206 del 1.8.2015, pag. 69.</p>

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell'O dell'USAV del 9 nov. 2010 (RU **2010** 5097). Aggiornato dai n. I delle O dell'USAV del 16 gen. 2012 (RU **2012** 461), dal n. II dell'O del DFI del 13 feb. 2012 (RU **2012** 807), dai n. I delle O dell'USAV del 29 mar. 2012 (RU **2012** 1607), dell'11 giu. 2012 (RU **2012** 3469), del 16 nov. 2012 (RU **2012** 6439), del 29 nov. 2012 (RU **2012** 6883), del 28 feb. 2013 (RU **2013** 801), del 26 mar. 2013 (RU **2013** 1061), del 26 giu. 2013 (RU **2013** 2129), del 5 lug. 2013 (RU **2013** 2343), del 14 ago. 2013 (RU **2013** 2697), del 30 set. 2013 (RU **2013** 3265), dell'11 nov. 2013 (RU **2013** 4089), del 24 gen. 2014 (RU **2014** 391), del 13 mar. 2014 (RU **2014** 705), del 26 mag. 2014 (RU **2014** 1265), del 30 lug. 2014 (RU **2014** 2469), del 15 set. 2014 (RU **2014** 3017), del 24 set. 2014 (RU **2014** 3139), del 7 ott. 2014 (RU **2014** 3191), del 10 dic. 2014 (RU **2014** 4679), del 17 dic. 2014 (RU **2014** 4683), del 4 dic. 2014 (RU **2014** 4517), del 9 feb. 2015 (RU **2015** 561), del 10 feb. 2015, (RU **2015** 565), del 17 feb. 2015 (RU **2015** 633), del 26 feb. 2015 (RU **2015** 725), del 13 mar. 2015 (RU **2015** 931), del 15 apr. 2015 (RU **2015** 1141), del 22 apr. 2015 (RU **2015** 1211), dell'8 lug. 2015 (RU **2015** 2405), del 5 ago. 2015 (RU **2015** 2707), del 20 ago. 2015 (RU **2015** 2911) e del 26 ott. 2015 (RU **2015** 4193) e del 26 nov. 2015, in vigore dal 28 nov. 2015 (RU **2015** 4989).

Categoria	Testo normativo dell'UE
2. prodotti a base di carne; stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano	<p>Decisione 2007/777/CE della Commissione del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE, GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1353, GU L 208 del 5.8.2015, pag. 36.</p> <p>Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1356, GU L 209 del 6.8.2015, pag. 5.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1338, GU L 206 del 1.8.2015, pag. 69.</p>
3. equidi; sperma, ovuli ed embrioni della specie equina	<p>Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE, GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1009, GU L 161 del 26.6.2015, pag. 22.</p>
4. pollame; pulcini di un giorno; uova da cova; uova esenti da organismi patogeni specifici; carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica; uova e ovoprodotti	<p>Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1;</p> <p>modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1884, GU L 276 del 21.10.2015, pag. 28.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1338, GU L 206 del 1.8.2015, pag. 69.</p>

Categoria	Testo normativo dell'UE
5. embrioni di bovini	<p>Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoonosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE, GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/309/UE, GU L 172 del 25.6.2013, pag. 32.</p>
6. sperma di animali domestici della specie bovina	<p>Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie bovina, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/569, GU L 93 del 9.4.2015, pag. 72.</p>
7. sperma di suini domestici	<p>Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina, versione della GU L 64 del 3.3.2012, pag. 29.</p>
8. sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina	<p>Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione, GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/802/UE, GU L 331 del 18.11.2014, pag. 28.</p>
9. ovuli ed embrioni della specie suina	<p>Decisione 2008/636/CE della Commissione, del 22 luglio 2008, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di ovuli ed embrioni della specie suina, versione della GU L 206 del 2.08.2008, pag. 32.</p>
10. volatili diversi dal pollame	<p>Regolamento (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, versione della GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1.</p> <p>Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/635/UE, GU L 293 del 5.11.2013, pag. 40.</p>

Categoria	Testo normativo dell'UE
11. carni dei conigli d'allevamento, carni di leporidi selvatici, carni di alcuni mammiferi terrestri selvatici (senza ungulati)	<p>Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento, GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12;</p> <p>modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2013, GU L 62 del 6.3.2013, pag. 22.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1338, GU L 206 del 1.8.2015, pag. 69.</p>
12. lumache, cosce di rana, gelatina, miele e pappa reale destinati al consumo umano	<p>Decisione 2003/812/CE della Commissione, del 17 novembre 2003, che stabilisce elenchi di Paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, GU L 305 del 22.11.2003, pag. 17;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione 2006/696/CE, GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1338, GU L 206 del 1.8.2015, pag. 69.</p>
13. sottoprodotti di origine animale	<p>Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 1385/2013, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 86.</p> <p>Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (UE) 2015/9, GU L 3 del 7.1.2015, pag. 10.</p> <p>Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84;</p>

Categoria	Testo normativo dell'UE
	<p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1356, GU L 209 del 6.8.2015, pag. 5.</p>
14. latte e prodotti a base di latte	<p>Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1;</p> <p>modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 209/2014, GU L 66 del 6.3.2014, pag. 11.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1338, GU L 206 del 1.8.2015, pag. 69.</p>
15. pesci, molluschi, crostacei d'acquacoltura, prodotti di questi animali e animali acquatici ornamentali	<p>Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici, GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41;</p> <p>modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 25/2014, GU L 9 del 14.1.2014, pag. 5.</p> <p>Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1338, GU L 206 del 1.8.2015, pag. 69.</p>
16. prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano	<p>Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca, GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/472/UE, GU L 212 del 18.7.2014, pag. 19.</p>
17. cani, gatti e furetto	<p>Decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013, che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetto e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni, versione della GU L 281 del 23.10.2013, pag. 20.</p>



Categoria	Testo normativo dell'UE
18. fieno e paglia	Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi, GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 494, GU L 139 dal 14.5.2014, pag. 11.

## 2. Aziende di Paesi terzi autorizzate

Categoria	Testo normativo dell'UE
1. embrioni di bovini	Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina, GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1; modificata in ultimo dalla direttiva 2008/73/CE, GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.
2. sperma, ovuli ed embrioni della specie equina	Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzino dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione, GU L 228 del 31.8.2010, pag. 52; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/261, GU L 52 del 24.2.2015, pag. 1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54; modificata in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2014, GU L 232 del 5.8.2014, pag. 5.
3. prodotti di origine animale destinati al consumo umano	Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.

Categoria	Testo normativo dell'UE
4. sperma di animali domestici della specie bovina	Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/629/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 22.
5. sperma di suini domestici	Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina, GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62; modificata in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 176/2012, GU L 61 del 2.3.2012, pag. 1.
6. sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina	Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione, GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/802/UE, GU L 331 del 18.11.2014, pag. 28. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54; modificata in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2014, GU L 232 del 5.8.2014, pag. 5.
7. volatili diversi dal pollame	Regolamento (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, versione della GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1.
8. sottoprodotti di origine animale	Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) 2015/9, GU L 3 del 7.1.2015, pag. 10.
9. animali d'acquacoltura	Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94.

### 3. Elenco dei testi normativi dell'Unione europea concernenti i certificati veterinari ufficiali

Categoria	Testo normativo dell'UE
1. artiodattili, perissodattili (senza equidae) e proboscidi; carni fresche di animali dell'ordine artiodattili, perissodattili, proboscidi e della famiglia equidae; api e bombi	<p>Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/253/UE, GU L 125 del 12.5.2012, pag. 51.</p> <p>Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/604, GU L 100 del 17.4.2015, pag. 60.</p> <p>Decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l'importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE, GU L 93 del 12.4.2005, pag. 34;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/630/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.</p>
2. equidi	<p>Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1;</p> <p>modificata in ultimo dalla direttiva 2013/20/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234.</p> <p>Decisione 2010/57/UE della Commissione, del 3 febbraio 2010, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio, versione della GU L 32 del 4.2.2010, pag. 9, rettificata nella GU L 159 del 25.6.2010, pag. 28.</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino), versione della GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1.</p>

Categoria	Testo normativo dell'UE
3. cavalli registrati	<p>Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati, GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1009, GU L 161 del 26.6.2015, pag. 22.</p> <p>Decisione 2008/698/CE della Commissione, dell'8 agosto 2008, relativa all'ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica, versione della GU L 235 del 2.9.2008, pag. 16.</p>
4. cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali	<p>Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1009, GU L 161 del 26.6.2015, pag. 22.</p>
5. equidi da macello	<p>Decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1009, GU L 161 del 26.6.2015, pag. 22.</p>
6. equidi registrati ed equidi da riproduzione e produzione	<p>Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1009, GU L 161 del 26.6.2015, pag. 22.</p>
7. pollame; pulcini di un giorno; uova da cova; uova esenti da organismi patogeni specifici; carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica; uova e ovoprodotto	<p>Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1;</p> <p>modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1884, GU L 276 del 21.10.2015, pag. 28.</p>
8. embrioni di bovini	<p>Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoonitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE, GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/309/UE, GU L 172 del 25.6.2013, pag. 32.</p>

Categoria	Testo normativo dell'UE
9. sperma di animali domestici della specie bovina	<p>Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/569, GU L 93 del 9.4.2015, pag. 72.</p> <p>Decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l'importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE, GU L 93 del 12.4.2005, pag. 34;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/630/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.</p>
10. Sperma di suini domestici	<p>Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina, versione della GU L 64 del 3.3.2012, pag. 29.</p>
11. sperma, ovuli ed embrioni della specie equina	<p>Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzino dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione, GU L 228 del 31.8.2010, pag. 52;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/261, GU L 52 del 24.2.2015, pag. 1.</p>
12. scambi e importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni	<p>Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54;</p> <p>modificata in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2014, GU L 232 del 5.8.2014, pag. 5.</p>
13. volatili diversi dal pollame	<p>Regolamento (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, versione della GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1.</p> <p>Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/635/UE, GU L 293 del 5.11.2013, pag. 40.</p>

Categoria	Testo normativo dell'UE
14. cani, gatti e furetti	<p>Decisione 2005/64/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che attua la direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente alle condizioni di importazione di gatti, cani e furetti destinati a istituti o centri omologati, versione della GU L 27 del 29.1.2005, pag. 48.</p> <p>Decisione di esecuzione 2011/874/UE della Commissione, del 15 dicembre 2011, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l'Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l'Unione, versione della GU L 343 del 23.12.2011, pag. 65.</p> <p>Decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013, che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni, versione della GU L 281 del 23.10.2013, pag. 20.</p>
15. carni dei conigli d'allevamento, carni di leporidi selvatici, carni di alcuni mammiferi terrestri selvatici (senza ungulati)	<p>Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento, GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2013, GU L 62 del 6.3.2013, pag. 22.</p>
16. prodotti a base di carne; stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano	<p>Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE, GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1353, GU L 208 del 5.8.2015, pag. 36.</p>
17. preparazioni di carni	<p>Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni macinate e preparazioni di carni e che abroga la decisione 97/29/CE, GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/216, GU L 36 del 12.2.2015, pag. 11.</p>

---

Categoria	Testo normativo dell'UE
18. gelatina commestibile, collagene e materie prime per la produzione di gelatina commestibile e collagene	<p>Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012, GU L 306 del 6.11.2012, pag. 1.</p>
19. latte e prodotti a base di latte	<p>Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 209/2014, GU L 66 del 6.3.2014, pag. 11.</p>
20. involucri di origine animale	<p>Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1;</p> <p>modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1162, GU L 188 del 16.7.2015, pag. 3.</p> <p>Decisione 2003/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di involucri di origine animale da paesi terzi, GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 38;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione 2004/414/CE, GU L 151 del 30.4.2004, pag. 65.</p> <p>Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1356, GU L 209 del 6.8.2015, pag. 5.</p>

---

Categoria	Testo normativo dell'UE
21. sottoprodotti di origine animale	<p>Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 1385/2013, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 86.</p> <p>Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (UE) 2015/9, GU L 3 del 7.1.2015, pag. 10.</p>
22. pesci, molluschi, crostacei d'acquacoltura e prodotti di questi animali e animali acquatici ornamentali	<p>Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici, GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 25/2014, GU L 9 del 14.1.2014, pag. 5.</p> <p>Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94.</p>
23. prodotti della pesca e d'acquacoltura, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano	<p>Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012, GU L 306 del 6.11.2012, pag. 1.</p> <p>Decisione 2006/199/CE della Commissione, del 22 febbraio 2006, che stabilisce condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari degli Stati Uniti d'America, versione della GU L 71 del 10.3.2006, pag. 17.</p>



---

Categoria	Testo normativo dell'UE
24. cosce di rana e lumache	Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012, GU L 306 del 6.11.2012, pag. 1.
25. sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina	Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione, GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/802/UE, GU L 331 del 18.11.2014, pag. 28.
26. miele e altri prodotti apicoli	Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012, GU L 306 del 6.11.2012, pag. 1.
27. derrate alimentari contenenti prodotti trasformati sia di origine animale sia di origine vegetale	Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009, GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 468/2012, GU L 144 del 5.6.2012, pag. 1.

---

#### 4. Paesi terzi che beneficiano di agevolazioni sui certificati veterinari ufficiali

Categoria	Testo normativo dell'UE
Nuova Zelanda	Decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda e che abroga la decisione 2003/56/CE, versione della GU L 277 del 20.10.2015, pag. 32.

#### 5. Misure protettive nei confronti della salute animale e della sicurezza delle derrate alimentari

Categoria	Testo normativo dell'UE
1. prodotti di origine animale	Decisione 2002/994/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1068, GU L 174 del 3.7.2015, pag. 30. Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima, GU L 95 del 29.3.2014, pag. 1; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/328, GU L 58 del 3.3.2015, pag. 50.
2. suini domestici vivi	Regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 della Commissione, del 10 luglio 2014, recante misure di protezione in relazione alla diarrea epidemica del suino per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di animali della specie suina, versione della GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 91. modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1746, GU L 256 del 1.10.2015, pag. 5.

Categoria	Testo normativo dell'UE
3. molluschi bivalvi vivi	<p>Decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2022, GU L 295 del 12.11.2015, pag. 45.</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione, del 31 luglio 2013, recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano, GU L 205 dell'1.8.2013, pag. 1;</p> <p>modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1205, GU L 196 del 24.7.2015, pag. 2.</p>
4. prodotti della pesca e dell'acquacoltura	<p>Decisione 2004/225/CE della Commissione, del 2 marzo 2004, recante misure di protezione per quanto riguarda alcuni animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall'Albania, versione della GU L 68 del 6.3.2004, pag. 34.</p> <p>Decisione 2007/82/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano provenienti dalla Repubblica di Guinea, versione della GU L 28 del 3.2.2007, pag. 25.</p> <p>Decisione 2007/642/CE della Commissione, del 4 ottobre 2007, relativa a misure d'emergenza che si applicano ai prodotti della pesca importati dall'Albania e destinati al consumo umano, versione della GU L 260 del 5.10.2007, pag. 21.</p> <p>Decisione 2008/630/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano, GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 49;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/742/UE, GU L 297 del 16.11.2011, pag. 68.</p> <p>Decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2022, GU L 295 del 12.11.2015, pag. 45.</p> <p>Decisione 2010/381/UE della Commissione, dell'8 luglio 2010, relativa a misure urgenti da applicare alle partite di prodotti dell'acquacoltura importati dall'India e destinati al consumo umano, GU L 174 del 9.7.2010, pag. 51;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/690/UE, GU L 308 dell'8.11.2012, pag. 21.</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione, del 31 luglio 2013, recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano, GU L 205 dell'1.8.2013, pag. 1;</p>

Categoria	Testo normativo dell'UE
	modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1205, GU L 196 del 24.7.2015, pag. 2.
5. pesci vivi e prodotti dell'acquacoltura	Regolamento (CE) n. 1252/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che deroga al regolamento (CE) n. 1251/2008 e sospende le importazioni dalla Malaysia nella Comunità delle partite di alcuni animali d'acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 76.
6. ...	
7. prodotti di origine animale destinati all'alimentazione animale	Decisione 2002/805/CE della Commissione, del 15 ottobre 2002, recante misure di protezione applicabili a taluni prodotti di origine animale destinati all'alimentazione animale e importati dall'Ucraina, versione della GU L 278 del 16.10.2002, pag. 24.
8. cani delle praterie, roditori e scoiattoli non addomesticati	Decisione 2003/459/CE della Commissione, del 20 giugno 2003, recante misure protettive nei confronti del virus monkeypox, versione della GU L 154 del 21.6.2003, pag. 112.
9. ruminanti, sperma, ovuli ed embrioni di questi animali	Decisione 2003/845/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, recante misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini per le importazioni di alcuni animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni provenienti dall'Albania, dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla Serbia e Montenegro, versione della GU L 321 del 6.12.2003, pag. 61.
10. carne equina e prodotti a base di carne equina	Decisione 2006/27/CE della Commissione, del 16 gennaio 2006, relativa alle condizioni particolari di importazione della carne equina e dei prodotti a base di carne equina originari del Messico e destinati al consumo umano, versione della GU L 19 del 24.1.2006, pag. 30.
11. volpi volanti, cani e gatti	Decisione 2006/146/CE della Commissione, del 21 febbraio 2006, relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia, versione della GU L 55 del 25.2.2006, pag. 44.
12. artiodattili e equidi; alimenti per animali	Decisione di esecuzione 2014/689/UE della Commissione, del 29 settembre 2014, relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afte epizootica dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia, versione della GU L 287 del 1.10.2014, pag. 27.

*Allegato 2<sup>21</sup>*

<sup>21</sup> Abrogato dal n. II dell'O del DFI del 31 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5273).

*Allegato 3<sup>22</sup>*  
(art. 5a)

## **Prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari**

I prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari secondo l'articolo 8 capoversi 2–4 OITPA sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti certificati:

Fonte	valido dal	valido fino al
1. Certificato 3(D) per la spedizione / il transito di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali da pelliccia secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 <sup>23</sup> .	4.3.2011	
2. Certificato 3(F) per la spedizione / il transito di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.	4.3.2011	
3. Certificato 8 per la spedizione / il transito di sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.	4.3.2011	
4. Certificato 10(B) per la spedizione / il transito di grassi fusi non destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena dei mangimi secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.	4.3.2011	
5. Certificato 14(A) per la spedizione / il transito di derivati lipidici non destinati al consumo umano, da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.	4.3.2011	
6. Certificato 14(B) per la spedizione / il transito di derivati lipidici non destinati al consumo umano, da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.	4.3.2011	

<sup>22</sup> Introdotta dal n. II dell'O del DFI del 27 ago. 2008 (RU **2008** 4443). Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell'O dell'USAV del 22 apr. 2013 (RU **2013** 1263). Aggiornato dal n. I dell'O dell'USAV del 9 feb. 2015, in vigore dal 23 feb. 2015 (RU **2015** 561).

<sup>23</sup> Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1 modificato in ultimo dal regolamento (UE) 2015/9, GU L 3 del 7.1.2015, pag. 10.

---

Fonte	valido dal	valido fino al
7. Modello di dichiarazione 16 per la dichiarazione dell'importatore per la spedizione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.	4.3.2011	
8. Certificato 18 per la spedizione o il transito di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.	4.3.2011	

---

*Allegato 4<sup>24</sup>*  
(art. 5b)

## **Importazione nel traffico turistico di prodotti animali provenienti da Paesi terzi**

### I. Non possono essere importati:

- a. sottoprodotti di origine animale, ad eccezione dei prodotti provenienti da Andorra, dalla Norvegia e da San Marino (numero II) e degli alimenti speciali per animali di cui al numero III lettera a; e
- b. le seguenti derrate alimentari, ad eccezione delle derrate alimentari di cui al numero II e dell'importazione di cui al numero III lettera d:

Voce di tariffa	Designazione	Campo d'applicazione
1. ex capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Tutte, ad eccezione delle cosce di rane
2. 0401-0406	Latte e derivati del latte	Tutti
3. 0504 00	Budella, vesciche e stomaci di animali diversi dai pesci	Tutti
4. 1501 00	Grassi di maiale, compreso lo strutto, e grassi di volatili	Tutti
5. 1502 00	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina	Tutti
6. 1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo	Tutti
7. 1506 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, a meno che siano stati modificati chimicamente	Tutti
8. 1601 00	Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Tutti
9. 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Tutte
10. 1702 11 00 1702 19 00	Lattosio e sciroppo di lattosio	Tutti
11. ex 1901	Estratti di malto e preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
12. ex 1902	Paste alimentari, p. es. spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni o cuscus	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte

<sup>24</sup> Introdotta dal n. II dell'O del DFI dell'8 apr. 2009 (RU **2009** 1619). Aggiornato dal n. I dell'O dell'USAV del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 2129).



Voce di tariffa	Designazione	Campo d'applicazione
13. ex 1905 90	Pane, torte, biscotti e altri prodotti della panetteria	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
14. ex 2004, ex 2005	Ortaggi o legumi, a meno che siano preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
15. ex 2103	Salse e preparazioni per salse	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
16. ex 2104	Zuppe, minestre e brodi come pure preparazioni per zuppe, minestre e brodi; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
17. ex 2105 00	Gelati	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
18. ex 2106	Preparazioni alimentari che non sono elencate al numero II o III.	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte

II. Possono essere importati senza restrizioni prodotti animali provenienti da Andorra, dalla Norvegia e da San Marino nonché le seguenti derrate alimentari, se non contengono carne:

- a. biscotti e pasticcini simili;
- b. pane;
- c. torte;
- d. cioccolato;
- e. prodotti dolciari, compresi i dolciumi;
- f. capsule di gelatina non riempite;
- g. complementi alimentari confezionati per i consumatori finali, che contengono quantitativi esigui di prodotti di origine animale, nonché complementi alimentari che contengono glucosamina, condroitina o chitosano;
- h. estratti e concentrati di carne;
- i. olive ripiene di pesce;
- j. paste alimentari che non sono mischiate con prodotti a base di carne o ne sono ripiene;
- k. brodi di carne e aromi per minestre confezionati per i consumatori finali, che contengono estratti di carne, concentrati di carne, grassi animali oppure olio di pesce, polvere di pesce o estratti di pesce;
- l. pesce e prodotti a base di pesce provenienti dalle Isole Faerøer e dall'Islanda;

- m. prodotti composti che non contengono carne e sono composti per meno della metà da prodotti trasformati di origine animale, se:
1. sono conservabili a temperatura ambiente oppure, al momento della fabbricazione, sono stati interamente cotti al punto giusto o sottoposti a un trattamento termico, di modo che non vi è più contenuto alcun tipo di prodotto crudo,
  2. sono contrassegnati univocamente come destinati al consumo umano, e
  3. sono imballati in modo sicuro o sigillati in contenitori puliti.

### III. Possono essere importati in misura limitata:

Prodotto	Provenienza	Condizioni
a. Latte in polvere per neonati, alimenti per la prima infanzia e alimenti destinati a fini medici speciali per l'uomo e gli animali, se:	Isole Faerøer, Groenlandia, Islanda	al massimo 10 kg per persona risp. per animale preso con sé
1. i prodotti sono conservabili a temperatura ambiente;	Altri Paesi terzi	al massimo 2 kg per persona risp. per animale preso con sé
2. si tratta di prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e		
3. la confezione è integra, a meno che non venga già utilizzata.		
b. Pesci freschi, sventrati, e prodotti a base di pesce.	Tutti i Paesi terzi, ad eccezione delle Isole Faerøer e dell'Islanda	al massimo 20 kg per persona o un pesce intero, sventrato, senza limitazione di peso per persona
c. Derrate alimentari non elencate al numero I, II o III lettere a e b, come uova e miele.	Isole Faerøer, Groenlandia, Islanda	al massimo 10 kg per persona
	Altri Paesi terzi	al massimo 2 kg per persona
d. Derrate alimentari elencate al numero I lettera b e sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da compagnia.	Isole Faerøer, Groenlandia, Islanda	al massimo 10 kg per persona